

## Assicurazione d'infortunio per decesso e invalidità (K)

Condizioni speciali in complemento alle CGA  
Edizione 01.2004

<b>Contratto</b>																																																					
Scopo	<i>K art. 1</i> Ci facciamo carico delle prestazioni a seguito di un infortunio o di una lesione corporale equiparata all'infortunio.																																																				
Disdetta	<i>K art. 2</i> Può disdire l'assicurazione per iscritto per la fine di ogni mese.																																																				
<b>Prestazioni</b>																																																					
Sommario	<i>K art. 3</i> Decesso <sup>1</sup> Versiamo la somma assicurata in caso di decesso, se l'infortunio è causa del decesso immediatamente dopo o entro 5 anni dal giorno dell'infortunio. <sup>2</sup> Gli aventi diritto sono i vostri beneficiari. In caso di mancanza di una sequenza di beneficiari, vale l'ordine di successione stabilito dalla legge ad eccezione degli enti pubblici. In assenza degli aventi diritto, prendiamo a nostro carico le spese funebri.																																																				
	Invalidità <sup>1</sup> In caso di invalidità versiamo la somma assicurata per una invalidità presunta irreversibile e in funzione della sua percentuale determinata dalle seguenti disposizioni. <sup>2</sup> Le rimborsiamo l'indennità di invalidità non appena il grado dell'invalidità irreversibile è stato constatato, ma al più tardi entro 5 anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.																																																				
Grado d'invalidità	<i>K art. 4</i> <sup>1</sup> Il grado di invalidità è determinato in funzione delle seguenti percentuali (tabella):																																																				
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Invalidità</th> <th>Grado in %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perdita di entrambe le braccia oppure mani, di entrambe le gambe oppure piedi, oppure di un braccio o una mano contemporaneamente ad una gamba o un piede, paralisi totale, malattie mentali incurabili che escludono qualsiasi atto ragionevole e cecità totale.</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>braccio</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>avambraccio</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>mano</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>pollice, con parte del metacarpo</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>pollice, senza parte del metacarpo</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>prima falange del pollice</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>indice</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>medio</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>anulare</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>mignolo</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>gamba, parte superiore</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>gamba, parte inferiore</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>un piede</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>un alluce</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>altre dita del piede, ognuno</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>facoltà visiva di un occhio</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>facoltà visiva del secondo occhio per monocoli</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>udito di ambo gli orecchi</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>udito di un orecchio</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>udito di un orecchio, se l'udito dell'altro orecchio era stato perso già prima dell'infortunio.</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>rene</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>senso dell'olfatto</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>senso del gusto</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>milza</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Invalidità	Grado in %	Perdita di entrambe le braccia oppure mani, di entrambe le gambe oppure piedi, oppure di un braccio o una mano contemporaneamente ad una gamba o un piede, paralisi totale, malattie mentali incurabili che escludono qualsiasi atto ragionevole e cecità totale.	100	braccio	70	avambraccio	65	mano	60	pollice, con parte del metacarpo	25	pollice, senza parte del metacarpo	22	prima falange del pollice	10	indice	15	medio	10	anulare	9	mignolo	7	gamba, parte superiore	60	gamba, parte inferiore	50	un piede	45	un alluce	8	altre dita del piede, ognuno	3	facoltà visiva di un occhio	30	facoltà visiva del secondo occhio per monocoli	70	udito di ambo gli orecchi	60	udito di un orecchio	15	udito di un orecchio, se l'udito dell'altro orecchio era stato perso già prima dell'infortunio.	45	rene	20	senso dell'olfatto	10	senso del gusto	10	milza	10
Invalidità	Grado in %																																																				
Perdita di entrambe le braccia oppure mani, di entrambe le gambe oppure piedi, oppure di un braccio o una mano contemporaneamente ad una gamba o un piede, paralisi totale, malattie mentali incurabili che escludono qualsiasi atto ragionevole e cecità totale.	100																																																				
braccio	70																																																				
avambraccio	65																																																				
mano	60																																																				
pollice, con parte del metacarpo	25																																																				
pollice, senza parte del metacarpo	22																																																				
prima falange del pollice	10																																																				
indice	15																																																				
medio	10																																																				
anulare	9																																																				
mignolo	7																																																				
gamba, parte superiore	60																																																				
gamba, parte inferiore	50																																																				
un piede	45																																																				
un alluce	8																																																				
altre dita del piede, ognuno	3																																																				
facoltà visiva di un occhio	30																																																				
facoltà visiva del secondo occhio per monocoli	70																																																				
udito di ambo gli orecchi	60																																																				
udito di un orecchio	15																																																				
udito di un orecchio, se l'udito dell'altro orecchio era stato perso già prima dell'infortunio.	45																																																				
rene	20																																																				
senso dell'olfatto	10																																																				
senso del gusto	10																																																				
milza	10																																																				

- <sup>2</sup> L'incapacità totale d'uso di membra e organi è equiparato alla perdita degli stessi.
- <sup>3</sup> In caso di perdita parziale o d'incapacità d'uso parziale, la percentuale si riduce proporzionalmente.
- <sup>4</sup> Per menomazioni alla salute non menzionate nell'elenco precedente, il grado d'invalidità si determina in base agli accertamenti medici in analogia alle percentuali sopraelencate, tenendo conto che in caso di disturbi psichici o nervosi si presume ci sia una lesione organica al sistema nervoso.
- <sup>5</sup> Se i danni causati dall'infortunio coinvolgono più parti o organi del corpo, le percentuali vengono addizionate. Tuttavia il grado di invalidità non supererà mai il 100 per cento.
- <sup>6</sup> Per una grave e permanente deformazione del corpo umano, dovuto ad un infortunio, (danni estetici come p.es. cicatrici) per la quale non è dovuta una prestazione d'invalidità, ma che, dal profilo psichico, costituisce un ostacolo all'avvenire economico o alla posizione sociale dell'assicurato, ci facciamo carico del: 10% della somma convenuta per l'invalidità in caso di deturpazione facciale; 5% di questa somma per la deformazione di altre parti del corpo normalmente visibili.

Indennità in caso d'invalidità

*K art. 5* <sup>1</sup> Se il grado d'invalidità è inferiore o uguale al 25%, calcoliamo l'indennità in caso di invalidità in base all'importo semplice della somma d'assicurazione.

<sup>2</sup> Se il grado d'invalidità supera il 25%, aumentiamo l'indennità in base al seguente schema:

da %	a %	da %	a %	da %	a %	da %	a %	da %	a %
26	28	41	73	56	130	71	205	86	280
27	31	42	76	57	135	72	210	87	285
28	34	43	79	58	140	73	215	88	290
29	37	44	82	59	145	74	220	89	295
30	40	45	85	60	150	75	225	90	300
31	43	46	88	61	155	76	230	91	305
32	46	47	91	62	160	77	235	92	310
33	49	48	94	63	165	78	240	93	315
34	52	49	97	64	170	79	245	94	320
35	55	50	100	65	175	80	250	95	325
36	58	51	105	66	180	81	255	96	330
37	61	52	110	67	185	82	260	97	335
38	64	53	115	68	190	83	265	98	340
39	67	54	120	69	195	84	270	99	345
40	70	55	125	70	200	85	275	100	350

Stato anteriore causa concomitante e imputazione

*K art. 6* <sup>1</sup> Se prima dell'infortunio Lei aveva già un'invalidità, versiamo la differenza tra le somme d'invalidità che risultano da questa assicurazione infortuni in base ai gradi di invalidità riconosciuti prima e dopo l'infortunio.

<sup>2</sup> Se i danni alla salute sono riconducibili solo parzialmente all'avvenimento assicurato, le prestazioni saranno proporzionalmente ridotte in seguito a valutazione competente.

<sup>3</sup> In caso di decesso, le eventuali prestazioni di invalidità erogate da questo contratto saranno imputate sulla prestazione in caso di decesso.

Costi per la riconversione professionale

*K art. 7* Ci facciamo carico dei costi che insorgono per la riconversione professionale, se quest'ultima si impone in seguito ad un infortunio assicurato. Le prestazioni sono versate in complemento all'AI, e raggiungono al massimo il 10% della somma d'invalidità assicurata.

Esclusioni

*K art. 8* **Non ci saranno prestazioni se:**

- gli infortuni non sono stati comunicati entro 5 giorni;
- i casi di decesso non vengono comunicati entro 48 ore;
- le informazioni necessarie per constatare l'evento assicurato non sono fornite;
- si impediscono gli esami;
- si rifiuta il consenso per procedere alle chiarificazioni indispensabili.